

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 297

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIACCO, DUCA, RUGGIERI**

Norme a sostegno di una migliore qualità dell'integrazione scolastica degli alunni minorati della vista, dell'udito e psicofisici

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di rendere il processo di integrazione scolastica più articolato e qualitativamente più rispondente alle esigenze degli alunni disabili. Tale proposta risponde alle giuste richieste di servizi ed operatori specializzati, avanzate dalle famiglie di alunni portatori di diverse tipologie di disabilità e dalle loro associazioni o federazioni e tende ad assicurare un miglioramento all'integrazione scolastica che consenta all'Italia di confrontarsi su un piano qualitativo con altri progetti comunitari concernenti i diritti delle persone handicappate.

La proposta di legge, che fa seguito ad una analoga iniziativa della XIII legislatura (A.C. n. 2701), a suo tempo elaborata in collaborazione con la Federazione italiana per il superamento dell'*handicap*, è stata ripetutamente richiesta dalle asso-

ciazioni di disabili, dai loro familiari, dalle federazioni e da numerosissimi operatori del mondo della scuola e dei sindacati.

Essa è suggerita dalla necessità di rendere efficacemente operativa la legislazione statale in materia di integrazione scolastica di alunni in situazione di *handicap*, ivi compresa la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tale necessità è stata rafforzata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987 ed è resa imperativa dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di pubblico impiego.

L'articolo 1 prevede la priorità degli interventi finanziari per l'integrazione scolastica e l'obbligo per le regioni di fissare un rapporto numerico tra abitanti ed unità multidisciplinari delle aziende unità sanitarie locali. Prevede, altresì, due isti-

tuti largamente utilizzati dalla legislazione più recente, costituiti dalla obbligatorietà di stipula di convenzioni regolanti rapporti interistituzionali o da interventi sostitutivi in caso di mancato avvio della procedura di stipula.

La legge quadro sui diritti delle persone handicappate, la citata legge n. 104 del 1992, affida alla buona volontà delle pubbliche amministrazioni la stipula degli accordi di programma fra amministrazione scolastica, enti locali e aziende unità sanitarie locali, per razionalizzare e coordinare i diversi interventi.

La prassi applicativa della legislazione evidenzia la necessità che tale stipula sia invece resa obbligatoria, pena lo scadimento del processo di integrazione e del livello qualitativo del servizio scolastico. Gli istituti della obbligatorietà della stipula e dell'intervento sostitutivo del prefetto o del commissario del Governo sono oggi generalmente ritenuti legittimi dalla prevalente dottrina e dall'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale. L'autonomia negoziale delle regioni e degli enti locali, infatti, si svolge nell'ambito dei principi generali fissati dalla Costituzione (articoli 117-128). Il principio del necessario coordinamento di tutti i servizi occorrenti per una qualificata integrazione è contenuto nella Costituzione (articolo 34), come interpretata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 215 del 1987.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un osservatorio nazionale per l'integrazione scolastica, che già opera sperimentalmente sulla base, però, di sole norme amministrative e si intende, pertanto, dare ad essa una definitiva stabilità e funzionalità.

L'articolo 3, colmando il vuoto lasciato dalla frettolosa approvazione della legge quadro sui diritti delle persone handicappate, istituisce un osservatorio regionale relativo alle politiche sull'*handicap* che dovrà essere disciplinato dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; di esso costituirà articolazione interna l'osservatorio regionale per l'integrazione scolastica con funzioni di monitoraggio sulla qualità dell'integra-

zione scolastica, composto da esperti già operanti nei gruppi di lavoro interistituzionali provinciali istituiti e finanziati dalla stessa legge quadro.

L'articolo 4 ufficializza con atto legislativo i gruppi di lavoro già operanti all'interno degli uffici scolastici provinciali di cui vengono specificate le funzioni di consulenza didattica, anche itinerante, con riguardo alle specificità delle singole minorazioni, mutuando tali modelli da positive e verificate esperienze straniere.

L'articolo 5 è dettato dalla necessità di colmare alcune lacune della precedente normativa primaria che hanno determinato conflitti e difficoltà applicative.

Si prevede, infatti, la presenza dello psicologo all'interno delle unità multidisciplinari per la formulazione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato dei singoli alunni disabili, che, invece, non è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 1994.

Viene chiarito inoltre il ruolo professionale dell'insegnante per le attività di sostegno, quale docente facente parte a pieno titolo del consiglio di classe, consiglio cui compete la valutazione anche dell'alunno con *handicap*, evitando, così, deleghe al solo insegnante specializzato.

L'articolo 6 concerne la copertura finanziaria che prevede, per ogni anno, un onere di cinque miliardi di lire per le spese riguardanti le attività specifiche previste dall'obbligatorietà della stipula degli accordi di programma.

Solo nei modi previsti dalla presente proposta di legge si possono dare risposte razionali alle esigenze didattiche specifiche di alunni con diverse tipologie di minorazioni, senza alterare il disegno istituzionale tracciato dalla legge quadro n. 104 del 1992 sui diritti delle persone handicappate, che ha previsto il corretto equilibrio tra i ruoli delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, tra il pluralismo associativo ed istituzionale ed il coordinamento dei diversi interventi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Obbligatorietà degli accordi di programma).*

1. Al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni disabili, tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse minorazioni visiva, uditiva e psicofisica, e di assicurare il buon andamento e l'efficacia del servizio scolastico, gli interventi finanziari degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali e degli uffici scolastici regionali relativamente all'integrazione scolastica degli alunni con *handicap*, assumono carattere di priorità in sede di assegnazione e di impegno delle risorse finanziarie nell'ambito di ciascuna amministrazione, senza decurtazioni dagli attuali livelli quantitativi e qualitativi degli altri servizi.

2. Ai fini di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissano il numero delle unità multidisciplinari di cui all'articolo 5, da determinare in rapporto al numero degli abitanti e comunque assicurando la presenza di almeno una unità multidisciplinare in ogni distretto sanitario.

3. I fondi destinati agli interventi sociali ed ai servizi per l'integrazione scolastica, di competenza degli enti locali sono impignorabili, anche se si tratta di comuni dichiarati in stato di dissesto finanziario.

4. La stipula degli accordi di programma per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 26, 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è obbligatoria.

5. Ai fini di cui al comma 4, il direttore dell'ufficio scolastico regionale è tenuto a chiedere, rispettivamente, al sindaco, al presidente dell'amministrazione provin-

ciale, al presidente della giunta regionale, l'indizione, entro un mese, della conferenza di servizi, di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la stipula degli accordi di programma.

6. In caso di inerzia, il prefetto o il commissario del Governo, rispettivamente per gli accordi subregionali e regionali, intervengono direttamente ovvero con un proprio delegato, quale commissario *ad acta*, per l'indizione della conferenza di servizi di cui al comma 5.

7. In caso di mancata partecipazione di altre amministrazioni pubbliche necessarie alla stipula, il prefetto o il commissario di Governo nominano rispettivamente un commissario *ad acta*.

8. I commissari *ad acta* cessano dal loro incarico con la pubblicazione dell'accordo di programma nel *Bollettino Ufficiale* della regione.

9. I commissari *ad acta*, di cui al comma 7, sono scelti, preferibilmente, tra funzionari di prefettura in servizio, competenti, ove possibile, nel settore dei servizi socio-assistenziali.

## ART. 2.

### *(Osservatorio nazionale per l'integrazione scolastica).*

1. È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'osservatorio nazionale per l'integrazione scolastica, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali, locali, nonché di associazioni di disabili, loro familiari, loro federazioni e da esperti, nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di avanzare proposte al Ministro della pubblica istruzione e ad altri organi istituzionali, relativamente al processo di integrazione scolastica e di valutare i risultati conseguiti sulla base di indicatori di qualità fissati dal Ministro stesso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento e lo convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte l'anno.

4. L'osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi, bilancio e programmazione del Ministero della pubblica istruzione.

5. L'istituzione e il funzionamento dell'osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

#### ART. 3.

##### *(Osservatori regionali).*

1. Ogni regione istituisce un osservatorio regionale per le politiche sull'*handicap*, di cui costituisce una articolazione interna, secondo lo schema organizzatorio da essa stabilito, l'osservatorio sull'integrazione scolastica di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. I responsabili dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, operanti nella stessa regione, coordinati dal responsabile del gruppo ove ha sede il capoluogo di regione, che deve a tal fine essere esonerato totalmente o parzialmente da altri incarichi di servizio, costituiscono un osservatorio regionale permanente per il monitoraggio della qualità dell'integrazione scolastica con particolare attenzione alle specificità derivanti dalle diverse tipologie di minorazioni.

3. L'osservatorio di cui al comma 2 si avvale della consulenza degli esperti operanti nei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e collabora con gli uffici scolastici regionali, con gli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi e con l'osservatorio nazionale di cui all'articolo 2. L'osservatorio regionale si avvale altresì della collaborazione delle associazioni di disabili e dei loro familiari presenti nella regione, che possono operare anche suddivisi in tre

sezioni, rispettivamente per i minorati della vista, dell'udito e psicofisici.

4. L'osservatorio di cui al comma 2, sulla base delle consulenze e collaborazioni raccolte, formula osservazioni e proposte a tutti i soggetti competenti in materia di integrazione scolastica.

#### ART. 4.

*(Gruppi di lavoro).*

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno didattico e psicopedagogico ai docenti curricolari e a quelli impegnati in attività di sostegno, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è costituito, all'interno di ogni ufficio scolastico regionale, un gruppo di lavoro composto da almeno quattro esperti, docenti e dirigenti scolastici, utilizzati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.

2. Il gruppo di lavoro deve assicurare consulenze, anche itineranti, finalizzate alla formulazione e all'attuazione e alla verifica dei progetti educativi individualizzati, sulla base dei criteri organizzativi fissati dal gruppo di lavoro di cui al comma 1.

3. Ciascuno dei quattro esperti deve prestare consulenze per le problematiche di integrazione scolastica, rispettivamente dei minorati della vista, dell'udito e psicofisici, e per un corretto utilizzo di ausili tradizionali, informatici e tecnologicamente avanzati.

4. Negli uffici scolastici regionali di maggiori dimensioni, il numero degli esperti per le consulenze di cui al comma 1 del presente articolo è fissato dal Ministro della pubblica istruzione con lo stesso decreto con cui è fissato il contingente ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Con il medesimo decreto sono determinati altresì i requisiti, le modalità di servizio e le modalità di coordinamento delle attività formative e di aggiornamento dei componenti dei gruppi stessi, a livello locale, regionale e nazionale.

5. Le modalità delle consulenze itineranti sono regolate con accordi di programma o convenzioni alla cui stipula sono tenuti gli uffici scolastici regionali, le amministrazioni provinciali e comunali, nonché altri enti pubblici che ricevono finanziamenti finalizzati ad attività scolastiche.

6. I soggetti di cui al comma 5 possono stipulare convenzioni con enti privati e pubblici ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. Nell'ambito di ogni regione, i gruppi di lavoro di cui al comma 1 organizzano centri permanenti locali dotati di documentazione didattica e di ausili e sussidi didattici in campo tiflogico, audiologico e delle minorazioni psicofisiche.

8. Nei centri di cui al comma 7 svolgono, altresì, consulenza gli esperti di cui al comma 1 del presente articolo.

9. I centri sono collegati in rete tra di loro e a livello nazionale e internazionale. Al loro funzionamento provvedono i soggetti stipulanti gli accordi di programma, di cui al presente articolo e, eventualmente, anche i soggetti, gli organismi e gli enti, con essi convenzionati.

#### ART. 5.

*(Integrazione alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994).*

1. La composizione delle unità multidisciplinari, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 1994, comprende anche lo psicologo in servizio presso le aziende unità sanitarie locali o in regime di convenzione con le medesime.

2. Alla stesura della diagnosi funzionale ad opera dell'unità multidisciplinare di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, prendono parte, altresì, i docenti della classe frequentata dall'alunno portatore di *handicap* ed i suoi genitori.

3. I docenti specializzati in attività di sostegno costituiscono una risorsa professionale in dotazione alle singole comunità scolastiche; essi svolgono funzione di sostegno metodologico specifico agli altri docenti del consiglio di classe.

4. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: « nelle aree disciplinari individuate » sono soppresse.

5. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno portatore di *handicap* e dei compagni in situazione di integrazione sotto il profilo dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione.

6. Nelle scuole di ogni ordine e grado, l'attività valutativa dei docenti di cui al comma 3, concernente i profili di cui al comma 5, riguarda tutti gli alunni con cui essi operano.

7. La formulazione dei giudizi relativi agli ambiti disciplinari del programma educativo individuale dell'alunno portatore di *handicap* è di competenza dei rispettivi docenti; quella del giudizio globale spetta al consiglio di classe.

#### ART. 6.

*(Norme finanziarie).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0004310\*